

## CONVENZIONE-QUADRO

### RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE

#### TRA

la **SUA.NA - Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Napoli**, operativa presso la sede del Dipartimento Procedure di Evidenza Pubblica - Stazione Unica Appaltante – *Direzione Stazione Unica Appalti, Servizi, Contratti*, Via S. Maria La Nova n. 43 – Napoli, in forza della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 29/12/2014, rappresentata dal Dirigente del Dipartimento Procedure di Evidenza Pubblica - Stazione Unica Appaltante – *Direzione Stazione Unica Appalti, Servizi, Contratti*, dott. Antonio Lamberti, nato a Napoli il 05/01/1962 e domiciliato ai fini del presente atto in Napoli, Piazza Matteotti, 1;

#### E

il **Comune di Carinaro**, codice fiscale 81001470616, avente sede a Carinaro (CE), in piazza Municipio 1, in forza della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Carinaro n. 122 del 27/09/2016, rappresentata dal Sindaco, dott.ssa Marianna Dell'Aprovitola, nata a Giugliano in Campania il 31/03/1970 e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente;

#### Premesso che

- l'articolo 13 della L. 13.08.2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- il D.P.C.M. 30.06.2011 (attuativo della L. 136/2010) ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse e definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA e stabilendo che la S.U.A. ha natura giuridica di centrale di Committenza e cura, per conto degli enti aderenti l'aggiudicazione di contratti pubblici in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale;
- ai sensi dell'Art. 4 del richiamato D.P.C.M. i rapporti tra SUA e l'Ente aderente sono regolati da convenzioni. Costituiscono elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante:
  - a) l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;
  - c) gli oneri rispettivamente a carico dell'Ente aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;
  - d) l'obbligo per l'Ente aderente di trasmettere alla SUA l'elenco dei contratti di cui alla lettera a), per i quali si prevede l'affidamento nonché l'obbligo per l'Ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;
  - e) l'obbligo per l'Ente aderente di comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto;
- il **d.lgs. 18.04.2016, n. 50** - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – (c.d. **Codice dei Contratti**) all'art. 37 stabilisce che:

- comma 1 - *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”;*
  - comma 2 - *“Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice”;*
  - comma 3 - *“Le stazioni appaltanti, non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38, procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo ad una Centrale di Committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”;*
  - comma 4 - *“Se la stazione appaltante è un **comune non capoluogo di provincia**, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede (all’acquisizione di forniture, servizi e lavori), secondo una delle seguenti modalità:*
    - a) *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
    - b) *mediante unione di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;*
    - c) *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;*
  - comma 6 - *“Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’articolo 38”;*
- la L. 7/04/2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*, all’art. 1 comma 44, prevede che *“d’intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;*
  - con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 29/12/2014, istitutiva della SUA.NA, sono state approvate le Linee Guida per l’organizzazione della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Napoli, che qui si intendono integralmente richiamate;
  - con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 46 del 13.03.2015, è stato approvato lo Schema di Convenzione-Quadro relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, in ossequio ai criteri e principi approvati nelle Linee Guida per l’organizzazione della SUA.NA;

- la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 58 del 22 luglio 2015 con cui la Città Metropolitana di Napoli è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del D.L. 66/2014;
- con deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 129 del 03/08/2016 è stato nuovamente approvato lo Schema di Convenzione-Quadro relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, con le modifiche necessarie a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 18.04.2016, n. 50;
- Il Comune di Carinaro, di seguito Ente aderente, con nota n. 2586 del 15/04/2016 ha comunicato l’adesione alla SUA.NA con l’approvazione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 31/3/2016. Successivamente ha trasmesso via PEC la Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 27/09/2016 con cui è stato approvato il nuovo testo della Convenzione Quadro per l’adesione alla SUA.NA;
- le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere e di accettare integralmente le Linee Guida per l’organizzazione della SUA dinnanzi richiamate, con particolare riferimento all’ambito di attività (art. 3), alle competenze in capo agli enti aderenti (art. 5), alle risorse per la gestione associata (art. 6).

**Tutto ciò premesso,  
si conviene e si stipula quanto segue**

Articolo 1  
(Premesse)

1. I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione, particolarmente quelli riferiti alle Linee Guida per l’organizzazione della SUA.NA di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 29/12/2014.

Articolo 2  
(Oggetto)

1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Napoli, nel prosieguo SUA.NA, ed il Comune di Carinaro relativamente all’espletamento di gare per acquisizione di **lavori pubblici** di importo pari o superiore a Euro 150.000,00 al netto dell’IVA.

2. Le procedure verranno gestite in modalità telematica mediante il Portale delle Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli, oppure mediante altro strumento telematico di negoziazione da quest’ultima utilizzata.

3. Nei casi previsti dall’ordinamento l’Ente aderente, previa sottoscrizione di specifico accordo, può utilizzare autonomamente il Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli, se disponibile, o altro strumento telematico di negoziazione da quest’ultima utilizzata.

Articolo 3  
(Durata e cause di scioglimento)

1. La presente convenzione decorre dalla data di registrazione al repertorio informatico della Città Metropolitana di Napoli, denominato Registro delle Convenzioni e Protocolli d’Intesa, ed ha durata annuale.

2. La stessa può essere rinnovata alla scadenza per periodi non superiori a tre anni.

3 La convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:

- recesso convenzionale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Città Metropolitana e dell’Ente aderente, contenenti la motivazione condivisa dalle parti;
- recesso unilaterale motivato espresso dall’Ente aderente o dalla Città Metropolitana di Napoli.

4. In ogni caso lo scioglimento anticipato della convenzione potrà avvenire previo l’assolvimento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della medesima.

Articolo 4  
(Attività della SUA.NA)

1. La SUA.NA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

**I fase – Assistenza nella fase preparatoria**

1. verifica della coerenza e della esaustività degli atti ai fini dell'appaltabilità dell'intervento;
2. collaborazione ai fini della corretta individuazione dei contenuti del capitolato speciale d'appalto in ragione della tipologia di gara da espletare;
3. assistenza nella redazione degli atti di gara, bando di gara, disciplinare e relativi allegati, sulla base dei modelli predisposti e aggiornati dagli uffici SUA.NA (ai fini della adozione della determina a contrarre);

**II fase – Indizione della procedura di gara: dalla pubblicazione del Bando alla scadenza del termine di presentazione delle offerte:**

1. cura della pubblicazione del Bando e degli altri atti di gara sulle piattaforme telematiche gratuite;
2. assistenza alle pubblicazioni obbligatorie onerose o di competenza del RUP;
3. assistenza alla quantificazione degli oneri necessari alla pubblicazione ai fini della verifica della determinazione a contrarre.
4. pubblicazione del Bando e di tutti gli atti tecnici forniti in formato elettronico sul Portale Gare Telematiche, oltre che cura degli adempimenti inerenti la pubblicità legale;
5. messa a disposizione, agli operatori economici richiedenti, degli atti tecnico - progettuali occorrenti per formulare la propria offerta;
6. supporto al RUP nella formulazione di risposte alla richiesta di informazioni amministrativo-procedurali e a quesiti di tipo amministrativo-tecnico formulati dai concorrenti, e pubblicazione delle stesse sul Portale Gare Telematiche;
7. supporto al RUP nella gestione delle ulteriori attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza (precisazioni, rettifiche).

**III fase – Gestione della procedura di gara: dalla prima seduta di gara alla proposta di aggiudicazione**

1. assunzione delle offerte al protocollo del Portale Gare Telematiche;
2. nomina e presidenza del seggio di gara in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, svolgimento delle operazioni di gara, redazione dei verbali di gara di proposta di aggiudicazione;
3. nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nomina e presidenza del seggio di gara per la conduzione della fase amministrativa di ammissione alla gara, nonché assistenza allo svolgimento delle operazioni della commissione giudicatrice con funzioni di supporto alla segreteria della commissione tecnica giudicatrice medesima;
4. cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino alla proposta di aggiudicazione, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici, nonché in materia di assolvimento di imposta di bollo;
5. pubblicazione sul Portale Gare Telematiche della proposta di aggiudicazione;
6. gestione delle richieste di accesso ai documenti ex art. 25 L.241/1990.

**IV fase – Effettuazione controlli: dalla proposta di aggiudicazione all'aggiudicazione efficace**

1. verifica dell'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara (per aggiudicatario e sorteggiato/secondo classificato), tramite i controlli presso i competenti

- uffici ed amministrazioni. Sulla base della proposta di aggiudicazione la SUA.NA avvia la verifica del possesso dei prescritti requisiti. La SUA.NA comunica all'Ente aderente l'esito finale dei controlli al fine della declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione;
2. supporto al RUP nella gestione di eventuali contraddittori con gli operatori economici in caso di riscontri negativi alle richieste di controllo di cui sopra;
  3. supporto alla redazione del provvedimento di aggiudicazione;
  4. fermi restando gli adempimenti a carico dell'Ente aderente di cui all'art. 29 del Codice dei Contratti, la SUA.NA cura la redazione e l'invio della comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lett. a) e b), del Codice dei Contratti;
  5. nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la SUA.NA potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente;
  6. laddove richiesto la SUA.NA può svolgere funzioni di supporto al RUP ai fini della stipulazione del contratto e conseguenti adempimenti (richiesta documenti all'aggiudicatario, predisposizione schema contratto, sottoscrizione, registrazione), nonché procedere all'invio della data di avvenuta stipulazione del contratto (art. 76, comma 5, lett. "d"). Il corrispettivo di tale ulteriore attività è fissato con le modalità di cui all'art. 8 (Costi attività);
  7. la SUA.NA, nello svolgimento delle proprie funzioni ed attività, applica le disposizioni obblighi e clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto l'1/08/2007 con il Prefetto di Napoli; l'Ente si obbliga ad inserire nei bandi di gara e relativi disciplinari le clausole prescritte dal Protocollo citato.

#### Articolo 5

(Compiti dell'Ente aderente in qualità di amministrazione aggiudicatrice)

1. Sono di esclusiva competenza dell'Ente aderente la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'ente. L'Ente aderente, inoltre, trasmette, secondo le modalità stabilite dalla SUA.NA, l'elenco delle procedure di appalto per le quali si prevede l'affidamento alla SUA.NA, nonché, su richiesta della SUA.NA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei contratti scaturenti dalle richiamate procedure.
2. Competono all'Ente aderente le seguenti attività:
  - a) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
  - b) l'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG), pagamento contributo ANAC e del codice unico di progetto (CUP);
  - c) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);
  - d) la definizione dell'oggetto contrattuale;
  - e) la redazione e approvazione del capitolato speciale d'appalto, dello schema di contratto e degli elementi di valutazione dell'offerta e i relativi fattori ponderali in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - f) la determinazione a contrattare con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara, bando e disciplinare di gara);
  - g) la formalizzazione degli impegni giuridici di spesa per le pubblicazioni di legge;
  - h) l'individuazione dei soggetti da nominare quali presidente e membri esperti della commissione giudicatrice e formalizzazione del relativo atto;
  - i) la verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta nel caso di offerte anormalmente basse ovvero tutte le volte che tale verifica sia ritenuta utile, a cura del RUP;
  - j) il provvedimento di aggiudicazione;
  - k) la gestione delle comunicazioni/informazioni in materia antimafia;

- l) i rapporti con l'Autorità Anticorruzione (ANAC) e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici;
- m) la stipulazione dei contratti e la gestione dell'esecuzione contrattuale, ivi compresa la comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto di cui all'art. 76, comma 5, lettera "d", del Codice dei Contratti e la comunicazione alla Prefettura dei dati e informazioni relativi all'esecuzione contrattuale;

3. L'Ente aderente assicura la massima collaborazione ed integrazione dei propri uffici con la SUA.NA nella fase di preparazione della gara al fine di garantire il puntuale rispetto delle tempistiche programmate.

4. Nella fase di preparazione della gara l'Ente aderente concorda con la SUA.NA la tipologia di gara, il criterio di aggiudicazione, gli elementi di valutazione delle offerte e i relativi fattori ponderali, i requisiti di capacità tecnica-professionale e di capacità economica-finanziaria che costituiscono gli elementi di qualificazione degli operatori economici che dovranno essere recepiti nella determinazione a contrattare dell'Ente aderente.

#### Articolo 6

(Adempimenti preliminari – quantificazione delle spese – cronoprogramma di gara)

1. Prima che l'Ente aderente provveda all'adozione degli atti di approvazione della progettazione a base di gara e di impegno della spesa relativa alla pubblicità, all'apertura del codice identificativo della gara (CIG), il medesimo soggetto procede ad attivare la Fase I di cui all'art. 4 mediante il modulo "Gestione Atti di Gara" presente sul Portale delle Gare Telematiche, secondo le Istruzioni tecnico/operative emanate dalla SUA.NA e disponibili sulla piattaforma, trasmettendo la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d'appalto, del quadro economico, nonché di tutte le documentazioni inerenti l'appalto affinché la SUA.NA provveda alla quantificazione di massima delle spese di pubblicazione e della tempistica di espletamento della procedura di gara.

2. La quantificazione di cui al comma 1 è trasmessa tempestivamente dalla SUA.NA all'Ente aderente che provvede all'adozione degli atti di competenza.

3. La SUA.NA procede ad avviare la procedura di verifica degli atti entro venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento di apposita nota di richiesta, datata, sottoscritta e corredata di tutta la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di gara (determinazione a contrattare, documentazione progettuale, criteri di valutazione delle offerte se si tratta di offerta economicamente più vantaggiosa, elenco dei requisiti speciali ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, individuazione dei soggetti concessionari ai fini delle pubblicazioni di legge e relativi impegni giuridici di spesa a favore degli stessi). Sarà cura della SUA provvedere a fornire all'Ente aderente ogni utile informazione relativamente alla documentazione da allegare all'istanza e predisporre apposita modulistica, secondo le Istruzioni tecnico/operative emanate dal Dirigente della SUA.NA.

4. Qualora la suddetta istanza risulti incompleta ovvero non sia corredata da tutta la documentazione prevista e necessaria per l'espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la SUA.NA provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che l'Ente aderente apporti le necessarie modifiche o integrazioni.

5. I termini di cui al punto 3 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo debitamente modificato.

6. La SUA.NA si impegna, entro gg. 60 dalla ricezione degli atti di cui al punto 3, ad attivare la procedura di gara riservandosi di acquisire il parere dei propri uffici tecnici sugli elaborati progettuali.

7. Si esclude ogni tipo di responsabilità in capo alla SUA.NA in caso di errori progettuali.

#### Articolo 7

(Commissione giudicatrice e seggio di gara)

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'Ente aderente provvede all'individuazione dei soggetti da nominare quali presidente e membri esperti della commissione giudicatrice. La SUA.NA in tale caso nomina e presiede il seggio di gara per la conduzione della fase amministrativa di ammissione, nonché presta assistenza allo svolgimento

delle operazioni della commissione giudicatrice con funzioni di supporto alla segreteria della commissione tecnica giudicatrice medesima. Il Presidente del seggio di gara è individuato in un Dirigente del Dipartimento Procedure di Evidenza Pubblica - Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana.

2. In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, il Presidente del seggio di gara è individuato in un Dirigente del Dipartimento Procedure di Evidenza Pubblica - Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana, le funzioni di supporto e di segreteria vengono affidate al personale della SUA.NA.

#### Articolo 8 (Costi attività)

1. Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico del rispettivo ente.

2. Le somme assegnate alla SUA.NA da parte dell'Ente aderente saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese generali".

3. L'ammontare delle somme da assegnare alla SUA.NA sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara secondo le seguenti percentuali:

- 1,5% sull'ammontare dei lavori, per importi a base d'appalto fino ad € 500.000,00;
- 1% sull'ammontare dei lavori, per importi a base d'appalto oltre € 500.000,00 e fino ad € 2.000.000,00;
- 0,75% sull'ammontare dei lavori, per importi a base d'appalto oltre € 2.000.000,00 e fino ad € 5.000.000,00;
- 0,50% sull'ammontare dei lavori, per importi a base d'appalto oltre € 5.000.000,00.

4. Le somme da versare alla SUA.NA indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte dell'Ente aderente, secondo la seguente ripartizione:

- 25% della somma di cui al comma 3, come anticipo, all'attivazione della fase I di cui all'art. 4;
- 15% della somma di cui al comma 3, a conclusione della fase II di cui all'art. 4, entro venti giorni dalla data della richiesta corredata dal rendiconto di cui all'art. 9;
- 40% della somma di cui al comma 3, a conclusione della fase III di cui all'art. 4, entro venti giorni dalla data della richiesta corredata dal rendiconto di cui all'art. 9;
- 20% della somma di cui al comma 3, a conclusione della fase IV di cui all'art. 4, entro venti giorni dalla data della richiesta corredata dal rendiconto di cui all'art. 9;

5. Le spese relative alle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese, sono a carico dell'Ente aderente che provvederà ad inserirle nei quadri economici di progetto.

6. Le spese relative alle eventuali ulteriori competenze affidate dall'Ente aderente alla SUA.NA di cui all'art. 4, comma 3, sono a carico dell'Ente nella misura del 10% della somma di cui al comma 3, come anticipo, all'attivazione della fase. L'Ente aderente provvederà ad inserire tali somme nei quadri economici di progetto e provvederà al pagamento con le modalità di cui al presente comma, che saranno indicate nel previsto atto aggiuntivo.

#### Articolo 9 (Redicontazione dell'attività svolta)

1. La SUA.NA si impegna a redigere e trasmettere all'Ente aderente i rendiconti delle attività espletate a conclusione delle stesse, articolati secondo le fasi di cui all'art. 4 e con le modalità di cui all'art. 8.

2. Il rendiconto di cui al punto 1 del presente articolo è formulato secondo le Istruzioni tecnico/operative emanate dal Dirigente della SUA.NA.

#### Articolo 10 (Responsabile unico del procedimento)

1. L'Ente aderente nomina il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti per ogni singolo lavoro, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o

responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori relativamente al settore di competenza e dandone tempestiva comunicazione alla SUA.NA.

2. L'attivazione della procedura per ciascun intervento avviene con provvedimento del RUP designato.

3. L'atto con il quale si chiede alla SUA di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera deve essere eseguita, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.

4. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione delle quote percentuali spettanti alla SUA sugli importi a base di gara previsti all'art. 8.

#### Articolo 11

(Regole di organizzazione e funzionamento)

1. La SUA.NA è operativa presso la sede del Dipartimento Procedure di Evidenza Pubblica - Stazione Unica Appaltante – Direzione Stazione Unica Appalti, Servizi, Via S. Maria La Nova n. 43 – Napoli, che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

2. La SUA.NA agirà mediante le strutture proprie del suo assetto organizzativo ed in conformità al proprio ordinamento interno.

3. La Città Metropolitana di Napoli assicura la dotazione delle risorse umane alla SUA.NA e regola, con separato atto interno, gli aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

#### Articolo 12

(Proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della SUA.NA restano di proprietà piena e assoluta della Città Metropolitana di Napoli la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

#### Articolo 13

(Prevenzione della corruzione – Obblighi di trasparenza)

1. Le attività della SUA.NA sono svolte nel rispetto delle disposizioni della L. 190/2012, con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Città Metropolitana di Napoli.

2. In relazione alle attività svolte dai dipendenti, si applicano le medesime disposizioni adottate dalla struttura organizzativa operante nella SUA.NA in ossequio al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

3. Sono a carico dell'Ente aderente gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013. La SUA.NA si impegna a tal fine a fornire i dati in suo possesso se gli stessi non sono rinvenibili dagli atti e dai documenti prodotti in attuazione alla presente convenzione.

#### Articolo 14

(Revisione della convenzione e adeguamento dinamico)

1. Le clausole della presente convenzione, in riferimento alle disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

#### Articolo 15

(Trattamento dei dati)

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, l'Ente aderente dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUA.NA, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche, nonché per fini statistici.



Articolo 16  
(Contenzioso)

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono affidate alla competenza dell'Ente aderente. La SUA.NA assicura la propria collaborazione in ogni fase del contenzioso e fornisce tutti gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.
2. Previa acquisizione della disponibilità dell'Avvocatura della Città Metropolitana di Napoli e mediante stipulazione di apposito atto aggiuntivo, secondo le modalità e procedure dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000, l'Ente aderente può avvalersi, dell'Avvocatura della Città Metropolitana di Napoli per il patrocinio nelle controversie relative ad eventuali contenziosi insorti; in tal caso trova applicazione la disciplina interna per i compensi ai legali dell'Avvocatura della Città Metropolitana.
3. In ogni caso, gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al comma 1 restano a carico dell'Ente aderente.

Articolo 17  
(Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione)

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

Articolo 18  
(Convenzione)

1. La presente convenzione, redatta e sottoscritta in modalità digitale, è soggetta a registrazione al repertorio informatico della Città Metropolitana di Napoli, denominato Registro delle Convenzioni e Protocolli d'Intesa, anche ai fini della conservazione a norma di legge.
2. La presente convenzione, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 19  
(Norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia a quanto disciplinato dalle Linee Guida per l'organizzazione della SUA.NA, in premessa richiamate e alla vigente normativa in materia.